FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF (2010/2011)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 111/CGF – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S. BOVILLE ERNICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CINELLI DANIELE SEGUITO GARA BOVILLE ERNICA/FORTIS MURGIA DEL 14.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

Con atto, spedito in data 20.11.2010, la società ASD Boville Ernica proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Cinelli Daniele, la squalifica per 3 gare effettive.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento (schiaffo al volto) tenuto dal calciatore Cinelli Daniele nei confronti di un calciatore avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Boville Ernica di Boville Ernica (Frosinone).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 23 dicembre 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete